



CITTÀ DI VIAREGGIO

## **SPORTIVAMENTE VIAREGGIO**

### REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA PER LO SPORT

#### **Articolo 1 – Istituzione**

Ai sensi del Titolo IV dello Statuto del Comune di Viareggio è istituita “Sportivamente Viareggio”, la Consulta Comunale per lo Sport (di qui in avanti denominata “Consulta”), con funzioni propositive e consultive su tutte le tematiche riguardanti il mondo sportivo.

#### **Art. 2 – Organi della Consulta**

1. Sono organi della Consulta: il Presidente, l’Assemblea.
2. I componenti degli organi della Consulta operano nel rispetto del regolamento in oggetto e senza compenso alcuno.

#### **Art. 3 – Presidente**

1. La Consulta è presieduta dal Sindaco che può nominare, in sua sostituzione, l’Assessore delegato.
2. Il Presidente indica l’ordine del giorno, convoca l’Assemblea e sovrintende allo svolgimento dei suoi lavori.
3. Il Presidente, all’inizio di ogni seduta dell’Assemblea, nomina, a sua discrezione, un segretario con la funzione di redigere il verbale della seduta.

#### **Art. 4 – Assemblea: composizione**

1. Possono far parte della Consulta previo invio di una specifica richiesta di adesione:
  - a) un rappresentante (presidente o suo delegato) per ciascuna Società o Associazione sportiva, operante nel territorio del Comune di Viareggio, con un’attività sportiva espletata in modo continuativo a livello agonistico, formativo o amatoriale;
  - b) un rappresentante per ogni Ente del Terzo settore che organizza attività motorie sportive nel territorio comunale o che, a vario titolo, si occupa di sport anche dal punto di vista della promozione del suo valore culturale e sociale;



## CITTÀ DI VIAREGGIO

- c) un rappresentante per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
  - d) un rappresentante del Comitato Italiano Paralimpico;
  - e) un rappresentante per ciascuna Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva, Associazione Sportiva Benemerita, Gruppi sportivi Militari e Civili, affiliati al CONI o al CIP ed operanti sul territorio comunale;
  - f) un rappresentante dei Medici Specialisti in Medicina dello Sport;
  - g) un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Territoriale.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le realtà di cui al comma 1, formulano domanda al Sindaco di ammissione alla Consulta.
  3. La domanda deve essere redatta in forma scritta su carta intestata dell'Associazione/Società a firma del legale rappresentante, contenente l'indicazione del nominativo del socio designato a partecipare alla Consulta e di un suo delegato che potrà partecipare all'Assemblea solo in caso di assenza del designato.
  4. La domanda per essere accolta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
    - a) Statuto;
    - b) Relazione sulle attività svolte e sul numero di iscritti;
    - c) Eventuale iscrizione al relativo Registro.
  5. Eventuali successive domande di ammissione alla Consulta possono essere presentate entro il mese di gennaio di ogni anno, ed entro 20 giorni precedenti l'avvio di uno specifico processo partecipativo promosso dalla Consulta. La nuova composizione della Consulta è approvata con determinazione del Dirigente dell'Ufficio Competente, previa ulteriore verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
  6. Qualora il Dirigente riscontrasse la mancanza totale o parziale dei requisiti di ammissione, con particolare riguardo all'incompletezza della documentazione, il soggetto che ha effettuato la domanda verrà escluso. Dei motivi dell'esclusione deve



essere data motivata comunicazione scritta al richiedente.

### **Art. 5 – Assemblea: compiti e funzionamento**

1. L'Assemblea ha il compito di:
  - a) supportare con pareri o proposte la programmazione, l'organizzazione e il coordinamento delle politiche e delle iniziative dell'Amministrazione comunale inerenti lo sport, gli impianti e le manifestazioni sportive;
  - b) promuovere iniziative che diffondano l'educazione sportiva e la cultura della motricità migliorando i rapporti con il mondo della scuola, di qualunque ordine e grado e con il mondo della terza età;
  - c) favorire la sensibilizzazione della cittadinanza su queste tematiche;
  - d) proporre le candidature per il Premio al merito sportivo Città di Viareggio;
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente.
3. L'ordine del giorno e la convocazione vengono trasmessi per conoscenza ai componenti della Commissione Consiliare competente, che possono partecipare, in qualità di uditori.
4. La Consulta è convocata almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta l'Amministrazione comunale, dovendo decidere di assumere una decisione inerente lo sport, gli impianti, le manifestazioni sportive, la promozione della pratica sportiva e della cultura dello sport, intenda procedere attraverso il coinvolgimento dell'Assemblea.
5. Su questioni ritenute dall'Amministrazione comunale di particolare rilievo per il territorio e per le politiche sportive a livello comunale, può essere attuato un processo partecipativo.

### **Art. 6 – I processi partecipativi**

1. I processi partecipativi interni alla Consulta di cui all'art. 5, comma 5, dovranno



prevedere una fase di progettazione dalla quale scaturiranno i seguenti elementi procedurali:

- a) oggetto del processo partecipativo;
  - b) obiettivo del processo partecipativo e modalità di inserimento nel processo decisionale dell'Amministrazione comunale;
  - c) tempi di svolgimento;
  - d) metodologia e tecniche partecipative utilizzate.
2. In caso di svolgimento di un processo partecipativo l'Amministrazione comunale si impegna a:
- a) comunicare all'Assemblea i criteri con i quali si è deciso di svolgere il processo partecipativo;
  - b) convocare l'Assemblea entro la tempistica prevista;
  - c) comunicare il luogo nel quale si svolgerà il processo partecipativo;
  - d) una volta terminato il processo partecipativo, a dare comunicazione all'Assemblea circa l'esito delle risultanze assunte nell'ambito del coinvolgimento delle associazioni, motivandone eventuali discostamenti dalle stesse.

#### **Art. 7 - Recesso ed esclusione dei componenti dell'Assemblea**

1. In qualsiasi momento le realtà partecipanti possono comunicare in forma scritta al Presidente la decisione di recedere dalla Consulta.
2. Le realtà partecipanti, inoltre, sono escluse dalla Consulta stessa nei seguenti casi:
  - a) scioglimento delle stesse;
  - b) il venir meno di uno o più requisiti indicati all'art. 4 comma 1.
3. In caso di esclusione, i soggetti può ripresentare domanda di ammissione secondo le modalità previste dall'art. 4 comma 4.
4. Sia in caso di recesso, sia in caso di esclusione, il Presidente ne dà comunicazione scritta al Dirigente dell'Ufficio competente il quale, previa verifica della



documentazione, provvede alla cancellazione con propria determinazione.

### **Art. 8 – Diritti e doveri**

1. I soggetti che fanno parte della Consulta hanno il diritto di partecipare, mediante i propri rappresentanti designati, ad ogni seduta dell'Assemblea;
2. I soggetti che fanno parte della Consulta hanno il dovere di osservare il presente Regolamento e di mantenere sempre un comportamento confacente con gli scopi della Consulta e del rispetto reciproco.

### **Art. 9 – Funzionamento della Consulta**

1. La Consulta ha sede presso il Palazzo Municipale.
2. Le riunioni dell'Assemblea si svolgono presso locali indicati dall'Amministrazione Comunale.
3. Il Comune, per consentire il regolare svolgimento dell'attività della Consulta, provvede a garantire la massima collaborazione e in particolare a:
  - a) compilare ed aggiornare l'elenco dei soggetti che fanno parte della Consulta, oltre all'elenco dei rappresentati e loro sostituti;
  - b) effettuare le convocazioni dell'Assemblea con almeno 7 giorni di anticipo tramite posta elettronica. In caso di estrema urgenza il Presidente può chiedere che la convocazione sia effettuata, anche telefonicamente, 48 ore prima della riunione;
  - c) nei casi in cui si svolga un processo partecipativo di cui all'art. 6, effettuare le convocazioni dell'Assemblea con almeno 20 giorni di anticipo tramite posta elettronica.
  - d) archiviare i verbali delle Assemblee ed eventuali allegati;
  - e) mettere a disposizione di ogni membro della Consulta la documentazione e le informazioni necessarie per i lavori dell'Assemblea.

### **Art. 10 – Insediamento**



CITTÀ DI VIAREGGIO

La Consulta è insediata dal Sindaco o dall'Assessore delegato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

**Art. 11 – Norme transitorie**

Il presente regolamento entra in vigore dopo 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.